

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BH.2005.11

Sentenza del 17 giugno 2005 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A._____,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Reclamo contro il rifiuto di scarcerazione (art. 52 cpv. 2 PP)

Fatti:

- A.** A._____ è stato arrestato il 23 agosto 2004 all'aeroporto di Zurigo-Kloten nell'ambito di un'inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP) e riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP). Posto immediatamente in detenzione preventiva, il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ne ha convalidato l'arresto con decisione del 25 agosto 2004. In seguito, l'inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251 CP), aggressione (art. 134 CP) e coazione (art. 181 CP).
- B.** Con lettera del 1° ottobre 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), A._____ ha chiesto una prima volta di poter essere messo in libertà provvisoria. Tale richiesta è stata respinta dal MPC in data 5 ottobre 2004. Un reclamo interposto dall'indagato contro questa decisione è stato respinto con sentenza dell'11 novembre 2004 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. sentenza BK_H 168/04). Con decisione del 26 gennaio 2005 la Corte dei reclami penali ha respinto un secondo reclamo dell'indagato in materia di scarcerazione (v. sentenza BH.2005.1).
- C.** Il 23 aprile 2005, A._____ ha inoltrato al MPC una nuova istanza di scarcerazione.
- D.** Il MPC, con decisione del 2 maggio 2005, ha respinto la suddetta istanza.
- E.** Dissentendo da questa decisione, il 12 maggio 2005 A._____ è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico.
- F.** Con osservazioni del 23 maggio 2005, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità.

- G.** Nella sua replica del 6 giugno 2005, il reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in sede di reclamo.

Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC.

Diritto:

1.

- 1.1** La Corte dei reclami penali esamina d'ufficio l'ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell'atto o dall'autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata).

- 1.2** Giusta l'art. 52 cpv. 1 PP, l'imputato può in ogni tempo domandare di essere messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l'imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la scarcerazione, datata 2 maggio 2005, è pervenuta al patrocinatore del reclamante il 7 maggio successivo; il reclamo, interposto il 12 maggio 2005, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell'indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l'art. 214 cpv. 2 PP).

- 2.** La decisione impugnata è stata redatta in lingua italiana. L'art. 37 cpv. 3 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110) prevede che «la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un'altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua». Questa disposizione permette, all'evidenza, una certa flessibilità nell'utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un'unitarietà della procedura dall'inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. Inoltre, secondo la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 dell'8 gennaio 2004, consid. 1, da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si può attendere la conoscenza, almeno passiva, delle lingue nazionali. In concre-

to, il patrocinatore del reclamante ha già dimostrato in passato, con l'inoltro di allegati ben articolati, di essere sufficientemente cognito della lingua italiana per assicurare la difesa del suo cliente; non vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall'art. 37 cpv. 3 prima frase OG.

3. Secondo l'art. 44 PP, l'imputato può essere incarcerato solo quando esistono gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all'imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell'esistenza di ragioni d'interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall'art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua decisione il MPC ha ritenuto sia l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza sia dei rischi di collusione e di fuga; si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono tuttora adempiute nella fattispecie.
- 3.1 I requisiti posti per la valutazione dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell'inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazioni nelle dichiarazioni dell'imputato, possono essere considerati sufficienti all'inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve apparire viepiù verosimile (DTF 116 la 143 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3).

In concreto, il reclamante è detenuto dal 23 agosto 2004. Se l'inchiesta aperta nei suoi confronti e di numerosi altri indagati non è, pacificamente, ai suoi inizi, nemmeno può essere considerata prossima alla sua conclusione. Va qui rilevato che il procedimento in esame non è limitato al solo agire del reclamante, ma coinvolge molti soggetti inseriti o facenti capo ad un'unica struttura criminale di tipo mafioso a carattere internazionale, per cui occorre tener conto anche delle indagini in atto nei confronti di questi altri coimputati. Nelle osservazioni al reclamo, il MPC osserva che sia per quanto riguarda A._____, sia per altri co-imputati, sono tuttora in corso delle verifiche, riferite soprattutto agli aspetti economico-finanziari dell'organizzazione, segnatamente tramite l'espletamento di rogatorie

all'estero (Italia, Spagna, Inghilterra, Liechtenstein). L'inchiesta, come ritenuto anche dal Tribunale federale nell'ambito di un analogo ricorso riguardante un coimputato (v. sentenza 1S.14/2005 del 25 aprile 2005, consid. 3.1), si situa in una fase intermedia, di modo che, in questo stadio della procedura, se non sono sufficienti indizi vaghi, neppure può essere pretesa la produzione di prove definitive, come implicitamente addotto dal reclamante nei suoi allegati.

- 3.2** Nella fattispecie, il procedimento penale si inserisce nel quadro di una vasta inchiesta internazionale. Il reclamante è sospettato di far parte di un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP che ha operato a livello transnazionale per parecchi anni. Al reclamante si rimprovera in particolare, come si evince dalla decisione impugnata, d'aver intrattenuto strette relazioni - che travalicherebbero manifestamente quelle di una semplice amicizia - con alcuni dei principali esponenti dell'organizzazione sotto inchiesta, tra i quali B._____ e C._____. Subito dopo l'arresto di questi ultimi, il reclamante si è sollecitamente attivato per assicurare loro dei difensori di fiducia e versare dei congrui anticipi; C._____ ha peraltro a lungo beneficiato di servizi da parte del reclamante anche in precedenza, sotto forma, ad esempio, di prestiti personali, di pagamento di quote leasing di un autoveicolo (per il tramite della società P._____) oppure di viaggi in aereo all'estero. Malgrado le evidenti reticenze dell'indagato, vi sono inoltre agli atti chiare indicazioni di intensi contatti telefonici e personali, in Calabria e altrove, con altri esponenti di spicco dell'organizzazione quali D._____ (da lui già conosciuto in un carcere ticinese alcuni anni or sono), E._____ e F._____, pure indagati nell'ambito dell'inchiesta portata avanti dalla Procura di Catanzaro sull'attività della cosiddetta "cosca di X._____" (si rinvia, per una sintesi su questo punto, al considerando 4.2 della sentenza BK_H 168/04 dell'11 novembre 2004; v. anche i verbali d'interrogatorio dell'imputato del 17.11.2004 e 19.11.2004 allegati alla risposta del MPC nel presente incarto, act. 5.4 e 5.5).

Per quanto attiene specificatamente al sospetto relativo al reato di riciclaggio, è inoltre assodato il ruolo centrale svolto da A._____ nelle attività delle società finanziarie P._____ e Q._____ di Zurigo, poi rovinosamente fallite poiché svuotate di tutti i loro averi. Riciclando il provento dell'attività criminale dell'organizzazione ai danni delle predette società (e dei loro clienti), egli si sarebbe avvalso della complicità di numerosi altri soggetti vicini ad altre cosche della "n'drangheta" facendo figurare tali soggetti quali titolari di società (di comodo e comunque fittizie) interessate ad investimenti immobiliari in Sardegna e Spagna. In tale ambito è senz'altro degna di nota lo stretto intreccio di relazioni tra A._____, C._____, G._____ (ricercato

in Svizzera e in Italia) e l'avvocato H._____, pure indagato (v. sentenza BK_H 168/04, consid. 4.1). Il MPC rileva inoltre che nel corso degli ultimi interrogatori, l'imputato ha rilasciato dichiarazioni alla luce delle quali si può supporre che egli abbia avuto una propria partecipazione nella società R._____, società su cui sarebbero confluiti ingenti valori patrimoniali di origine illecita attraverso la compartecipazione di altri co-indagati e la costituzione di atti e dichiarazioni false in quanto retrodatate (v. in particolare i verbali di interrogatorio del 19.4.2005 e del 20.5.2005, act. 5.9 e 5.11).

- 3.3** Sulla base della valutazione globale di questi elementi, si può ammettere che a carico del reclamante sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimento della sua carcerazione riguardo ai reati di partecipazione e/o sostegno a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro e falsità in documenti. Del resto, nel reclamo egli si limita a sostenere che - contrariamente a quanto appena rilevato - non sarebbero presentati gravi indizi oppure, laddove l'autorità muove nei suoi confronti delle circostanziate contestazioni, ne tenta di sminuire la portata o il suo coinvolgimento personale, senza tuttavia precisare perché i fatti fondanti i menzionati indizi non potrebbero essere ritenuti. Egli misconosce inoltre che l'art. 260ter CP è stato adottato anche per la frequente difficoltà di fornire la prova della partecipazione del reo al singolo reato. Il problema della prova, ossia di sapere a chi spetti all'interno dell'organizzazione criminale la responsabilità per un reato concreto, è d'altronde all'origine dell'art. 260ter CP e lo ha determinato: la norma implica la criminalizzazione già dell'appartenenza all'organizzazione, senza che sia necessaria la prova d'aver partecipato alla commissione dei reati addebitabili alla stessa (GÜNTHER STRATENWERTH, *Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen*, 5a ediz., Berna 2000, n. 25 pag. 200; MARC FORSTER, *Kollektive Kriminalität. Das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen*, Basilea 1998, pag. 23; GUNTHER ARZT, in: N. SCHMID [editore], *Kommentar Einziehung, organisierte Verbrechen und Geldwäscherei*, vol. 1, Zurigo 1998, n. 53-56 ad art. 260ter CP). Lamentando l'asserita assenza di una contestazione concreta e di un caso specifico, egli disattende che, riguardo al reato dell'art. 260ter CP, sulla base delle dichiarazioni dei co-imputati e del suo importante coinvolgimento nelle attività della P._____ e della Q._____, egli è sospettato di aver partecipato e/o sostenuto un'organizzazione criminale che ha compiuto vari reati, e non tanto per averne commesso personalmente determinati, ciò che - perlomeno allo stadio attuale dell'inchiesta - è sufficiente dal profilo dell'art. 260ter CP per ammettere il possibile adempimento della relativa fattispecie legale (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.7).

L'avanzamento dell'inchiesta e l'espletamento di ulteriori atti istruttori dovrà nondimeno concretizzare i gravi indizi nei confronti del ricorrente.

3.4 Come già rilevato all'occasione di un precedente giudizio (sentenza BK_H 168/04, consid. 4.3), risulta invece più sfumata la valutazione in merito alle altre imputazioni contestate al reclamante, ossia quella di infrazione qualificata alla LStup giusta il suo art. 19 n. 1 e 2 e quella di aggressione e coazione secondo gli art. 134 e 181 CP. L'autorità inquirente fa certo stato di numerosi indizi in tal senso, raccolti soprattutto in base a dichiarazioni di testimoni o di altri co-imputati. Da una parte, il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti di altri co-imputati della presente inchiesta - conosciuti e frequentati assiduamente dal qui reclamante - quale il già menzionato C._____, appare assodato (v. ad esempio, la sentenza di questo Tribunale BK_H 119/04 del 23 settembre 2004); d'altra parte, vi è più di un motivo per credere che A._____ sia il mandante della "spedizione punitiva" ai danni di tale I._____, aggredito e picchiato a scopo di intimidazione sul lungolago di Ascona il 15 maggio 2003. Tuttavia, perlomeno allo stadio attuale delle indagini, tali indizi rimangono ancora piuttosto labili riferiti alla persona del reclamante, e in ogni caso mancano della gravità prevista dalla formulazione dell'art. 44 PP. La mancanza di gravi e pertinenti indizi di colpevolezza relativamente a queste imputazioni non modifica però l'essenza del giudizio complessivo, che vede il reclamante, come esaminato nei precedenti considerandi, fortemente sospettato di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale nonché di attività finalizzate al riciclaggio di denaro (per tacere dei reati fallimentari legati al collasso delle società P._____ e Q._____, oggetto di un'inchiesta cantonale a Zurigo).

4. Il reclamante contesta la sussistenza di un rischio di collusione.

4.1 I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall'altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provvisoria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l'esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c, 117 la 257 consid. 4c). L'autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segre-

te, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l'eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l'esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b, 116 la 149 consid. 5).

- 4.2** L'autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, rilevando un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Per il MPC non sarebbe infatti escluso che - se rimesso in libertà - il reclamante potrebbe dare istruzioni o tentare di comunicare informazioni utili ad altri soggetti implicati nell'inchiesta svizzera o in quella italiana, oppure fare indebite pressioni su testimoni non direttamente coinvolti nell'inchiesta ascoltati a titolo di persone informate sui fatti riguardanti il dissesto delle società P._____ e Q._____ (ad esempio, impiegati di banca, contabili, avvocati commercialisti). Sottolinea che le indagini non sono ancora terminate (anche per la vastità dell'indagine che interessa circa 100 persone) e che numerosi atti istruttori, in particolare rogatorie all'estero, non sono ancora stati eseguiti oppure – benché avviati - non sono ancora conclusi. Pure censurati sono il comportamento dell'imputato durante i colloqui concessi con la compagna, il tentativo di inviare all'esterno del carcere scritti dal contenuto dubbio (v. lettera act. 5.3) e l'atteggiamento del suo difensore in alcune occasioni (v. osservazioni MPC act. 5, pagg. 14-15).

Queste semplici asserzioni di principio non dimostrano tuttavia ancora l'esistenza di un pericolo concreto di collusione, come richiesto dalla prassi citata in precedenza. Il teorema del MPC, secondo cui nell'ambito di un'organizzazione mafiosa potrebbe sussistere un pericolo di collusione e che l'organizzazione sarebbe in grado di garantire ai propri componenti periodi di latitanza relativamente lunghi, dovrà comunque arricchirsi d'elementi idonei a suffragarlo. Per ammissione stessa del MPC, due dei principali protagonisti del dissesto finanziario delle società sopra menzionate, co-indagati nella presente causa per i medesimi titoli ascritti al reclamante, ossia G._____ e l'avv. H._____, sono già stati interrogati più volte all'estero nell'ambito di apposite procedure rogatorie; altre persone sospettate di far parte dell'organizzazione criminale (fra le quali C._____) sono incarcerate da mesi in Svizzera e hanno potuto essere ripetutamente interrogate. Tuttavia, un concreto pericolo di collusione può ancora essere ravvisato nella necessità di non pregiudicare l'espletamento di rogatorie, visto che altri indagati sono tuttora in libertà (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 3.1.3). Per il momento, la tesi dell'autorità inquirente sull'esistenza di questo pericolo può quindi ancora essere condivisa.

5. Il reclamante sostiene l'inesistenza del pericolo di fuga. Egli ribadisce di non avere nessun motivo di fuggire, il centro dei suoi interessi affettivi ed economici essendo in Svizzera. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non sarebbe né concreto né supportato da fatti precisi e potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della detenzione preventiva.
- 5.1 Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato unicamente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della libertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l'esistenza (v. art. 44 n. 1 PP; v., sull'influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2, 126 I 172 consid. 5a). L'esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carattere dell'interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l'estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti, 123 I 31 consid. 3d).
- 5.2 Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di fuga non è fuori luogo, come evidenziato anche nel precedente giudizio riguardante il qui reclamante reso da questa Corte e alle cui argomentazioni si può senz'altro rinviare per economia procedurale (v. sentenza BH.2005.1 del 26 gennaio 2005, consid. 5). I reati contestati al reclamante sono indubbiamente gravi, e se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe essere molto pesante, tenuto anche conto dei suoi precedenti penali. Di nazionalità italiana, egli è separato da tempo dalla prima moglie; nel corso degli interrogatori a cui è stato sottoposto, ha inoltre dichiarato che i suoi parenti più stretti abitano tutti in Italia, ove si reca spesso per visite e vacanze (v. sentenza BK_H 168/04, consid. 5). Immediatamente prima dell'arresto il centro dei suoi interessi economici si situava all'estero, nel campo dell'intermediazione finanziaria e della ristorazione in Spagna e in quello immobiliare in Sardegna; per questa ragione effettuava spesso viaggi all'estero. Vi è inoltre il sospetto che egli detenga averi patrimoniali nascosti all'estero, mentre quelli in Svizzera sono tutti sotto sequestro. Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover scontare una lunga pena detentiva in seguito al procedimento in corso, permette di affermare che in concreto il pericolo di fuga verso un paese estero paventato dalle autorità inquirenti rimane d'attualità, pur in presenza di indubbi legami con la Svizzera (ove risiedono la sua compagna e il loro comune bambino di un anno). Nemmeno l'adozione di misure sostitutive meno coercitive permetterebbe oggi di eliminare il rischio di fuga appena descritto.

6. Il reclamante lamenta infine una violazione del principio della proporzionalità in relazione alla durata del carcere preventivo sinora scontato (9 mesi).

Secondo invalsa giurisprudenza, la detenzione preventiva può apparire sproporzionata e ledere i principi dedotti dall'art. 5 n. 3 CEDU solo quando la sua durata supera o si avvicina sensibilmente a quella della prevedibile pena detentiva che potrà essere pronunciata in base ai reati formulati a carico dell'indagato (v. DTF 126 I 172 consid. 5a, 124 I 208 consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.9 del 4 maggio 2005, consid. 5.1). In concreto, vista la gravità delle imputazioni e i seri indizi di colpevolezza pendenti a carico dell'indagato (v. consid. 3, supra), nonché i suoi precedenti penali, la pena privativa della libertà che il giudice di merito potrà pronunciare rischia di essere molto pesante. A confronto di una possibile pena pluriennale, una detenzione preventiva di 9 mesi risulta quindi ancora proporzionata.

7. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Conformemente all'art. 245 PP le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite dagli art. 146-161 OG, per quanto la legge non disponga altrimenti.

- 7.1 In principio, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); l'art. 152 cpv. 1 OG permette tuttavia al tribunale (all'occorrenza la Corte dei reclami penali) di dispensare la parte dal pagare le spese processuali e i disborsi, se questa dimostra di essere in uno stato di bisogno e se le sue conclusioni ricorsuali non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole. Se occorre, il tribunale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2 OG). Nel caso concreto, con sentenza del 15 febbraio 2005 (incarto BB.2005.1), questa Corte ha nominato l'avv. Ernesto Ferro difensore d'ufficio di A. _____ con effetto retroattivo al 9 settembre 2004, e concesso all'imputato il gratuito patrocinio a partire dalla stessa data. Dal momento che il reclamo introdotto non appariva fin dall'inizio votato all'insuccesso, la domanda di assistenza presentata dal reclamante va in principio accolta sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario dell'avvocato d'ufficio.

- 7.2 Come la Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare, la Confederazione ha l'obbligo di indennizzare l'avvocato nominato d'ufficio, nel caso in cui il suo patrocinato non sia in grado di farlo (v. art. 36 cpv. 2 PP;

sentenza BK_H 157/04 del 25 ottobre 2004). L'art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31) prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa; la tariffa oraria, che si applica anche agli avvocati d'ufficio (art. 3 cpv. 2), varia da un minimo di fr. 200.-- a un massimo di fr. 300.--. In data 13 giugno 2005 il difensore del reclamante ha fatto pervenire al tribunale una nota delle spese per complessivi fr. 12'878.10, facente in particolare stato di un dispendio orario di 39,5 ore (v. act. 11). Tale dispendio temporale è certamente eccessivo, posto che i contenuti del reclamo e della replica sono in gran parte simili e che parte delle argomentazioni sviluppate in questa procedura ricalcano quelle esposte nei precedenti reclami inoltrati dal reclamante. La tariffa oraria di fr. 300.-- (corrispondente al massimo di quanto previsto all'art. 3 del sopra citato regolamento) deve pure essere ridotta, non essendo l'incarto di un'estrema complessità. Tenuto conto della natura del procedimento e della presumibile e necessaria attività espletata dal legale nella procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali, un dispendio orario 12 ore appare ragionevole e una tariffa di fr. 230.--/ora più adeguata; l'indennità a favore del difensore d'ufficio per la presente causa è quindi ridotta a fr. 3'000.--, IVA inclusa. Questa indennità è posta a carico della cassa del Tribunale penale federale. Qualora la parte sia più tardi in grado di pagare, essa sarà tenuta alla rifusione dell'indennità alla cassa del Tribunale penale federale (v. art. 152 cpv. 3 OG).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si prelevano né tasse, né spese.
4. L'indennità del patrocinatore d'ufficio Avv. Ernesto Ferro nella presente procedura è stabilita a fr. 3'000.-- ed è posta a carico della Cassa del Tribunale penale federale. Qualora il reclamante sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione di questa indennità alla la cassa del Tribunale penale federale.

Bellinzona, il 20 giugno 2005

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Ernesto Ferro

Informazione sui rimedi giuridici:

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l'autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.